CRON. TEL. 270 2020 Proc. n. 335/2019 V.G.



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Piano del Consumatore, iscritto al n. 335/2019 V.G., proposto da

Letto il piano del consumatore proposto il 29/01/2019 da l

Letta la relazione del dott. Daniele Leggieri (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, 1.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

Considerato che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex I. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.:

Considerato, anche in base alla relazione del dott. Daniele Leggieri, che :

- l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- il proponente risulta debitore dei seguenti importi:


Crediti privilegiati:

- 1) avv. Carone
- 2) TARSU 2006-2015 (SO.GE.T s.p.a.)




Crediti chirografari:





- che il proponente è titolare dei seguenti redditi da lavoro subordinato a tempo indeterminato: € 1.770,00 mensili
- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte;
- il piano prevede il pagamento dei crediti prededucibili nella misura del 100% (€ per il compenso OCC dott. D. Leggieri e spese di pubblicità, ed € 600,00 altri professionisti), entro un anno dall'omologa del piano;
- il piano prevede il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del \leq 50%, con le seguenti modalità:



- il piano si fonda sul reddito netto mensile del (quale dipendente a tempo pieno ed indeterminato), di € 1.770,00 da stipendio mensile destinato al piano per la quota di € 370,00 mensili, detratti € 1.400,00 da destinare al mantenimento della famiglia; quest'ultima composta da coniuge (casalinga) e due figli rispettivamente di anni;

Rilevato che non vi sono state opposizioni dei creditori;

OSSERVA

A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dall'odierno ricorrente è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).



In merito alla durata del piano (5,5 anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. Prevede l'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine più lungo di quello previsto la norma (in due anni il debito da Tarsu, ed in 3 anni il debito dell'avv. Carone).

Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4, ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarieda ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance, ed ha quindi affermato:

- * che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;
- * che negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice deve tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine di 2-3 anni previsti per i crediti privilegiati non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, dell'entità dei redditi del debitore, della percentuale di soddisfazione dei creditori, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare per il suo sostentamento.



Inoltre, ai creditori privilegiati è stata data la possibilità di esprimersi, essendo stati comunicati il piano e la data dell'udienza, e gli stessi non hanno proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si sono opposti alla omologazione del piano.

B) in ordine alla meritevolezza

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:

- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Non rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla relazione del dott. Leggieri si ricava, infatti, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente è da imputare a vicessitudini, anche giudiziarie, del negli anni dal 2006 al 2010 che non gli hanno permesso di onorare con regolarità il finanziamento da credito al consumo di € 20.000,00 contratto qualche anno prima; credito che in quanto avente rata di € 350,00 circa era del tutto proporzionato al reddito del

Ciò consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili ex ante.

C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Il piano proposto dal appare fattibile, fondato com'è su un reddito mensile certo, avuto anche riguardo alla non eccessiva durata nel tempo, di complessivi 5 anni e mezzo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di



mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Ciò posto nel caso di specie, per come rilevato dal dott. Leggieri, nell'ambito della propria relazione, il non è proprietario di beni immobili né di mobili registrati, né di danaro depositato presso istituti bancari e/o postali.

Ne consegue che non sussistono beni sui quali i creditori privilegiati potrebbero esercitare il loro privilegio. Al contrario, con il piano del consumatore proposto i creditori privilegiati si assicurano, tramite impegno del debitore sul reddito futuro da lavoro subordinato, di essere soddisfatti in una misura congrua e certa.

Il piano risulta anche conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, non essendo il titolare di beni immobili e/o mobili registrati, onde la propria unica fonte per l'estinzione delle obbligazioni contratte è il proprio reddito da lavoro subordinato , che viene in misura congrua destinata allo scopo. Il piano consente, poi, la soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale del 25% del dovuto, ovvero in misura superiore a quella soglia ritenuta "minimale" (del 20%) per una soddisfazione dei creditori che possa giustificare il beneficio dell'esdebitazione che consegue per il debitore.

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto il 29/01/2019 da
- 2) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) Stabilisce, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Daniele Leggieri, a tutti i creditori;
- Dispone, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Daniele Leggieri, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera degli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento, oscurato dei dati sensibili, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia (www.tribunale.foggia.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.

Accoglimento n. cronol. 270/2020 del 29/05/2020 RG n. 335/2019

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Daniele Leggieri.

Foggia, 08/05/2020.

ll Giudice dott.ssa Caterina Lazzara

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

IN DATA

L'ASSISTENTE GIVO CIARIO F4 DOCUMBA AMMANUE PLA DOCUMBA